

Il principio di continuità della progettazione tra vecchio e nuovo codice appalti

di Agostino Sola - Avvocato

Il Consiglio di Stato chiamato a pronunciarsi in una controversia relativa al principio di continuità della progettazione

Martedì 23 aprile 2024

Il principio di continuità della progettazione è applicabile anche alla fase precedente di redazione del “progetto di fattibilità tecnica ed economica” (PFTE). È quanto chiarito dal Consiglio di Stato, Sez. V, sent., 2 aprile 2024, n. 3007.

Il fatto

La vicenda faceva riferimento all'**impugnazione degli esiti di una procedura ad evidenza pubblica** avente ad oggetto il servizio di **progettazione di livello definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza** in fase di progettazione dei lavori di restauro, consolidamento e recupero funzionale di un complesso storico di proprietà comunale.

Tra le censure articolate quella di maggior interesse appare quella relativa alla violazione del **divieto di cumulo della qualità di progettista e di esecutore dei lavori** per la stessa opera pubblica di cui all'art. 24, comma 7, d.lgs. n. 50/2016 in quanto la società aggiudicataria avrebbe redatto il “progetto di fattibilità tecnica ed economica” (PFTE) dello stesso complesso oggetto di progettazione definitiva ed esecutiva di cui alla *gara de qua*. Dalla redazione di tale atto progettuale sarebbe derivato un **vantaggio competitivo** derivante dalla **conoscenza anticipata degli atti progettuali** e dalla conseguente possibilità di redigere, in minor tempo e con maggiore dettaglio, l'offerta per la presente gara.

In primo grado, il ricorso veniva ritenuto infondato. La società ricorreva, dunque, in appello innanzi al Consiglio di Stato. All'esito del giudizio, tuttavia, le censure mosse dalla società ricorrente venivano ritenute infondate e l'appello veniva così rigettato.

Continuità della progettazione: il principio tra vecchio e nuovo codice

Il principale *thema decidendum* della controversia attiene, come si è indicato, alla presunta violazione del divieto di cui all'art. 24, comma 7, d.lgs. n. 50/2016. Si tratta di quel divieto in forza del quale risulta **precluso agli affidatari di incarichi di progettazione** per progetti posti a base di gara di essere **altresì affidatari degli appalti**. In altre parole, si impedisce ai soggetti che hanno svolto la progettazione di lavori pubblici di partecipare al relativo appalto per l'esecuzione dei lavori progettati. Chiariamo subito come, nel caso di specie, si sia ritenuto inapplicabile il principio *de quo* in quanto la procedura di gara era diretta a disporre l'**affidamento di un servizio di progettazione** (e il divieto non trova applicazione nel rapporto fra diversi livelli di progettazione) e non riguardava l'esecuzione dei lavori.

L'esclusione del divieto in questione viene motivata facendo ricorso al cd. **principio di continuità della progettazione** previsto dall'art. 23, comma 12, d.lgs. n. 50/2016 secondo cui “*Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire omogeneità e coerenza al procedimento*”.

Il principio di continuità della progettazione nel nuovo codice appalti viene previsto e disciplinato nel comma 8 dell'art. 41 d.lgs. n. 36/2023. A fronte dell'**eliminazione del livello della progettazione definitiva**, il nuovo codice prevede che alla redazione del progetto esecutivo provvede, di regola, lo **stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica**, per evidenti ragioni connesse alle garanzie di **coerenza e speditezza**. L'affidamento disgiunto non è precluso, imponendosi, però, l'esplicitazione delle ragioni per le quali si rende necessario, nonché l'**accettazione da parte del nuovo progettista**, senza riserve, dell'attività progettuale svolta in precedenza.